

Svolgimento del processo

1. - L'Agenzia delle Entrate (Ufficio di Roma 1) - ora Direzione Provinciale 1 di Roma, notificava in data 28.12.2009 a carico di [Omissis] (c.f.: [Omissis]), residente in [Omissis]: l'avviso di accertamento n. [Omissis] ai fini IRPEF, IRAP ed IVA e conseguenti maggiori imposte e sanzioni per l'anno d'imposta 2004, con il quale provvedeva alla rideterminazione delle seguenti maggiori imposte: € 97.647,00 per Irpef; € 2.057,00 per Add.le Regionale; € 9.410,00 per Irap; € 457,00 per Add.le Com.le, oltre interessi e sanzioni come specificate nell'atto. Tale accertamento è stato effettuato ai sensi dell'[art. 39](#) del D.P.R. 600/73 determinando il maggior reddito imponibile (come reddito d'impresa) pari ad € 221.400,00 ai fini IRPEF ed IRAP oltre interessi e sanzioni per infedele dichiarazione, come si ricava dai quadri interni all'avviso di accertamento. Il suddetto accertamento è stato effettuato in applicazione dell'[art. 39](#) del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 in conseguenza del controllo parziale della situazione fiscale, tenuto conto che il contribuente, che svolge l'attività di dentista non ha mai presentato il modello relativo agli "studi di settore".

2. a carico di [Omissis] (c.f.: [Omissis]) residente in [Omissis] (coniuge del [Omissis]): l'avviso di accertamento n. [Omissis] ai fini IRPEF e Addizionali e conseguenti maggiori imposte e sanzioni, come di seguito: Irpef € 9.290,00; Add.le Regionale € 215,00; Add.le Comunale € 48,00 oltre interessi e sanzioni. Accertamento effettuato in applicazione dell'[art. 39](#) del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 in conseguenza del controllo parziale della situazione fiscale, tenuto conto che la contribuente, in qualità di lavoratrice dipendente, non è stata in grado di provare la provenienza dei versamenti effettuati sul proprio c/c n. [Omissis] presso [Omissis] per un importo complessivo di € 23.140,00.

Per entrambi i sopracitati contribuenti, si è costituito in giudizio l'avv. [Omissis], per mandato a margine del ricorso, con domicilio presso il proprio studio in [Omissis] proponendo ricorso, presentato all'Ufficio mediante spedizione postale in data 5.2.2010 e poi ritualmente depositato il 23.2.2010 presso questa C.T.P. (R.G. n. [Omissis]), eccependo per [Omissis] la violazione dell'[art. 39](#), primo comma, lett. d) del D.P.R. 600/73, in relazione al mancato riscontro degli assegni emessi sia sul proprio conto che su quello della moglie (cointestazione) e su quello della propria madre [Omissis] per il quale fruiva di delega e concludendo per l'annullamento. Analogamente, per quanto riguarda [Omissis], premesso il contenuto dell'accertamento sopra indicato, la ricorrente contesta l'attribuzione a sé degli importi segnalati nell'avviso stesso, in quanto rientranti nella posizione della propria zia (senza indicare il nome). Si costituiva l'Ufficio con comparsa di costituzione, in cui forniva le ragioni giustificatrici dell'accertamento. All'udienza di trattazione fissata per il 22.2.2012, dopo la prevista discussione, la controversia veniva decisa, con riserva di deposito della motivazione.

Motivi della decisione

2.- Nella fattispecie, premesso che il ricorso presentato e qui in esame intende impugnare anche il processo verbale di constatazione n. [Omissis], con cui è stata evidenziata la circostanza che il dr. [Omissis] non ha mai presentato il modello relativo agli studi di settore, si è reso così impossibile per una scelta del contribuente l'esercizio del controllo di congruità e coerenza dei ricavi e quindi del reddito per gli anni sottoposti ad indagine rispetto ai c.d. studi di settore. Ma, anche l'invito bonario alla presentazione dei modelli da compilarli presso l'Ufficio e rivolti, come detto, alla verifica della redditività dell'attività di dentista, non ha sortito effetto alcuno, stante la mancata risposta all'invito da parte del contribuente. Indi, si è passati all'analisi dei movimenti finanziari posti in essere sui rapporti bancari a disposizione (intestazione, cointestazione e delega). Sui due conti correnti presso la [Omissis] (n. [Omissis]), di cui il dr. [Omissis] è intestatario, sono stati registrati, cioè movimentati nel 2004, assegni (emessi ed incassati) per complessivi euro 163.89433 per i quali nessuna giustificazione è stata fornita.

Sul conto n. [Omissis] presso [Omissis] di cui il dr. [Omissis] è cointestato con la moglie [Omissis] sono stati movimentati assegni (in entrata ed in uscita) per euro 89.863,57. Nessuna giustificazione è stata fornita dai due contribuenti, sicché dal momento che sul detto conto affluiscono gli stipendi della sig.ra [Omissis] (insegnante), in qualità di lavoratore dipendente, i rilevati movimenti tramite assegno sono stati ricollegati, in assenza di giustificazione delle parti, a ricavi derivanti dall'attività di dentista del cointestatario [Omissis]. Inoltre il Dr. [Omissis] aveva la delega di firma su due conti intestati alla madre sig.ra [Omissis] (Banca [Omissis] e Banca [Omissis]). Su tali conti sono transitati nel 2004 assegni (in entrata ed in uscita) per euro 105.348,23. Nessuna giustificazione è stata data dalla parte. Per conseguenza l'Ufficio non ha fatto altro che attribuire, all'attività di dentista del delegato, l'intero movimento. A questo punto, prima di trarre le dovute conclusioni, vale di fermare l'attenzione sull'[art. 32](#) del D.P.R. n. 600 del 1973, invocato dall'Ufficio a sostegno del proprio operato. Come affermato più volte dalla S.C. (v. Cass. sez. V, 6/5/2011, [n. 10036](#) ed ivi, fra le altre: Cass. n. 9103 del 2001, n. 4589 del 2009), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della presunzione di cui al richiamato [art. 32](#) del D.P.R. n. 600/1973 - che data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'[art. 2729](#) c.c. per le presunzioni semplici, sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.

Applicando rigidamente questo principio di diritto, non resta altro da fare che recepire *sic et simpliciter* le valutazioni dell'Ufficio, che trovano concorde questa Commissione, allorché si considera la posizione dei conti correnti in cui il dr. [Omissis] risulta essere intestatario unico o cointestato con la moglie, diverso discorso va fatto per il conto corrente in cui il contribuente è solo delegato.

Nel primo caso, poiché l'eventuale intervento estimativo della congruità della posizione è stato reso impossibile a causa della scelta fatta dall'interessato, che ha deciso di non fermarsi a recepire gli elementi di riscontro della movimentazione bancaria - aspettare di ricevere una collaborazione da parte delle Banche è solo un desiderio, in assenza di previsione legislativa che imponga alle stesse di fornire tutti gli elementi ritenuti utili e nel breve tempo richiesto dal termine, invero assai breve, imposto dall'azione accertatrice dell'Ufficio - l'operato dell'Ufficio è conforme sia alla previsione legislativa dell'[art. 32](#) DPR 600/73, che alla più accreditata interpretazione giurisprudenziale. Nel caso della delega, invece, occorre distinguere: gli assegni versati sul conto (€ 33.600,00 più € 31.723,11 per un totale di € 65.323,11) non possono che essere imputati, in assenza di prova contraria, all'attività di dentista, mentre per i prelevamenti (assegni in uscita) pari a complessivi € 40.025,00 (€ 16.490,00 più € 23.535,00), considerato anche che gli importi sono frazionati e parcellizzati, gli stessi sembrano proprio destinati a soddisfare le esigenze di vita imprescindibili della titolare del conto (o dei conti: sono due), che è la "vecchia" genitrice. Riprendendo il discorso dell'Ufficio, si ha che i movimenti in entrata ed in uscita riferibili all'attività di dentista del dr. [Omissis] risultano pari ad € 359.506,38 da cui va detratta, per quanto rilevato in ordine ai conti della madre, la somma di € 40.025,00 per un totale quindi di € 319.481,38. Seguendo il corretto procedimento dell'Ufficio, vanno subito scomputati i ricavi dichiarati (€ 44.550,00) restando quindi maggiori ricavi accertati per € 274.931,38. Determinata l'incidenza dei costi gravanti sui detti maggiori ricavi in misura pari secondo l'Ufficio al 30% (€ 82.479,41), si arriva al maggior imponibile (come reddito d'impresa) che risulta pari ad euro 192.451,97 ai fini Irpef ed Irap (l'Iva è esclusa per l'attività sanitaria di dentista), con gli accessori di legge (interessi e sanzioni) corrispondenti.

Naturalmente va ripreso a tassazione il reddito da fabbricato per € 7.130,00 (pure non dichiarato), con sanzioni ed interessi. Si arriva a tali conclusioni, partendo da un reddito dichiarato di circa € 900,00 mensili, nient'affatto giustificato in un quadro invece di constatata evasione fiscale. 3.- Per [Omissis], il conto n. [Omissis] alla stessa intestato presenta per l'anno in esame (2004) versamenti con assegni pari ad € 23.140,24 dei quali pure nessuna giustificazione è stata fornita dall'interessata, se non quella, avanzata in ricorso in modo del tutto generico, che si riferiscono ad una zia di cui viene indicato solo il cognome e di cui non è stato dato alcun riscontro probatorio. Ecco in soccorso dell'Ufficio l'[art. 32](#) del DPR 600/73 con la conseguente attribuzione dei citati movimenti in entrata sul conto a redditi percepiti e non dichiarati, insieme alla comproprietà (€ 784,00) del fabbricato in Roma, il cui reddito non è stato dichiarato. La ripresa a tassazione poi del maggior reddito imponibile, come reddito di capitale, ai fini Irpef, add.li, interessi e sanzioni, consegue alla applicazione dell'[art. 39](#) del richiamato DPR [600/73](#). Il ricorso [Omissis], pertanto, deve essere respinto, mentre per quanto concerne il ricorso [Omissis], lo stesso va accolto solo in parte, riducendo il maggior imponibile per l'attività di dentista ad € 192.451,97 cui aggiungere il reddito dei fabbricati come sopra. Per le spese di giudizio, si fa rinvio al dispositivo.

La Commissione

P.Q.M.

Respinge il ricorso di [Omissis], confermando l'accertamento; accoglie solo in parte il ricorso [Omissis] determinando i maggiori ricavi da dentista in € 192.451,97 e confermando per il resto l'accertamento dell'Ufficio, in cui favore liquida le spese di giudizio, determinandole in € 2.000,00 oltre 12,50% per spese generali, ponendole a carico dei ricorrenti in misura di tre quarti [Omissis] e di un quarto a [Omissis]